REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E TUTELA DEI SEGNALANTI

AGGIORNAMENTO

Redatto da: Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza
Verificato da:
Adozione: Atto n. _____ del _____
Motivo aggiornamento: entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

Indice

Art. 1 - Oggetto 4

Art. 2 – Finalità 4

Art. 3 – Definizioni 6

Art. 4 – Requisiti della segnalazione 7

Art. 5 – Ambito soggettivo di applicazione 7

Art. 6 – Requisiti della segnalazione 8

Art. 7 – Casi di esclusione 9

Art. 8 – Canali delle segnalazioni 9

Art. 9 – Contenuto della segnalazione 11

Art. 10 – Ricezione delle segnalazioni 12

Art. 11 – Compiti dell'Ufficio anticorruzione 13

Art. 12 – Esame preliminare delle segnalazioni 13

Art. 13 – Istruttoria della segnalazione 15

Art. 14 – Chiusura delle segnalazioni 15

Art. 15 – Tutela delle persone diverse dal segnalante 16

Art. 16 – Tutela della riservatezza 17

Art. 17 – Protezione dalle ritorsioni 18

Art. 18 – Limitazione delle responsabilità 19

Art. 19 – Divieto di rinunce e transazioni 20

Art. 20 – Responsabilità del segnalante 20

Art. 21 – Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione 21

Art. 22 – Protezione dei dati personali 21

Art. 23 – Tempi di conservazione delle segnalazioni 22

Art. 24 – Segnalazioni non conformi 23

Art. 25 – Formazione e sensibilizzazione 23

Art. 26 – Sanzioni ANAC 23

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali 24

Art. 27 – Norme di rinvio 24

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti all'interno della società Grotte di Castellana Srl (d'ora in avanti "società"), nell'osservanza del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e tenuto conto delle Linee guida ANAC, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Il **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24** (c.d. decreto *Whistleblowing*), recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
La nuova disciplina è orientata, da un lato, a **garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione**, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per **contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione** nel settore pubblico e privato.
Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.
Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di **tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni** - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Precisamente il **sistema di tutele offerte** consiste in:

1. tutela della riservatezza;
2. protezione da ritorsioni;
3. limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di informazioni;
4. l'espansione dell'ambito oggettivo, tipizzando gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati;
5. misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'ANAC.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea e sui requisiti essenziali delle medesime segnalazioni, ai fini della valutazione dell'ammissibilità da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Non costituiscono oggetto di disciplina del presente regolamento le procedure relative alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di ritorsioni che si ritengono di aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia alle Linee Guida ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing) ed in generale alla normativa di riferimento (Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24).

Il presente Regolamento è finalizzato a:

a) **favorire la cultura della legalità** all'interno della Società, attribuendo allo strumento del whistleblowing la funzione di permettere una riservata collaborazione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed il personale dipendente;
b) **facilitare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi**, garantendo la tutela dell'anonimato dei soggetti che denunciano condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
c) **informare i potenziali segnalatori** di illecito in merito alle corrette modalità di trasmissione delle segnalazioni, ai requisiti minimi di contenuto, al novero dei possibili destinatari, nonché alle misure di protezione del segnalante previste dalla normativa vigente.

Art. 3 – Definizioni

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Codice di comportamento aziendale;
- Codice di comportamento nazionale: D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.;
- Codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 24/2023: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Linee Guida ANAC: Schema di Linee Guida predisposte dall'ANAC, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- PNA: Piano Nazionale Anticorruzione;
- Regolamento (UE) 2016/679: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Persona segnalante o Whistleblower: le persone fisiche che segnalano violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;
- Segnalazione: la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato le persone di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023;
- Whistleblowing: Istituto di tutele delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea previsto dal D.lgs. n. 24/2023.

Art. 4 – Requisiti della segnalazione

La segnalazione di illeciti rientrante nell'ambito di applicazione dell'istituto del whistleblowing deve possedere i seguenti requisiti:

- la persona segnalante deve essere uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono **l'interesse pubblico o l'integrità** della Società;
- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio **contesto lavorativo**;
- la segnalazione deve inoltre possedere le caratteristiche di cui all'articolo 6;
- deve essere effettuata secondo una delle modalità previste dall'articolo 8.

Art. 5 – Ambito soggettivo di applicazione

Sono legittimate ad effettuare segnalazioni i soggetti che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

a) **dipendenti** della Società e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso la Società in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
b) **lavoratori autonomi,** compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
c) **lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato** che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
d) **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso la Società;
e) **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
g) **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, presso la Società;
h) azionisti, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore pubblico, ove questi ultimi assumano veste societaria. Si tratta di coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società.

I soggetti di cui al comma precedente possono effettuare una segnalazione godendo delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 anche nei seguenti casi:

a) quando il **rapporto giuridico non è ancora iniziato**, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il **periodo di prova**;

c) **successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico**, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art. 6 – Requisiti della segnalazione

La persona segnalante può effettuare segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che ledono, o potrebbero ledere, l'interesse e/o l'integrità della Società. È sufficiente che il whistleblower abbia il fondato sospetto di violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, in presenza di elementi specifici.

Le **violazioni che possono essere segnalate** devono consistere in:

a) **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali** che non rientrano nelle lettere successive;
b) **illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali** di attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
c) **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari** dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea). Si pensi, ad esempio, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese della UE;
d) **atti od omissioni riguardanti il mercato interno** che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme della UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di
imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
e) **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni della UE** nei settori indicati alle lettere c) e d). Sono ricondotte in tale ambito le pratiche abusive cui possono fare ricorso le imprese che assumono una posizione dominante sul mercato contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare condotte od omissioni che potrebbero:

a) configurare reati contro la pubblica amministrazione;
b) costituire violazioni dei Codici di Comportamento, nonché di ogni altro regolamento o protocollo aziendale;
c) costituire violazione di norme di legge o di regolamento;
d) consistere in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni patrimoniali alla Società, ad altre Amministrazioni Pubbliche o alla collettività;
e) inquinare l'azione amministrativa;
f) arrecare danno all'immagine della Società, arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società, arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, nonché all'ambiente.

Sono ricomprese tra le violazioni segnalabili anche le condotte volte ad occultare le violazioni.

Art. 7 – Casi di esclusione

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e pertanto non segnalabili con l'istituto del whistleblowing:

a) **le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica;

b) **le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

c) **le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 24/2023 e in particolare relativi a:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8 – Canali delle segnalazioni

Il decreto n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni come di seguito elencati:

a) **Canale di segnalazione interno**
b) **Canale esterno presso ANAC**
c) **Divulgazione pubblica**
d) **Denuncia all'Autorità Giudiziaria**

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

8.1 Segnalazioni interne

Le segnalazioni devono essere trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società, secondo le modalità previste dagli artt. 8-9-10 del presente Regolamento.
Qualora il segnalante trasmetta la segnalazione ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, superiore gerarchico), ai sensi degli artt. 8 e 13 del D.P.R. 62/2013, tale soggetto trasmette la segnalazione al RPCT, entro 7 giorni dal suo ricevimento, informando il segnalante dell'avvenuta trasmissione.

Se da una prima disamina della segnalazione il RPCT dovesse ritenere di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ne informa il Presidente al fine di provvedere ad individuare un soggetto sostituto nella gestione della segnalazione dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza.
Nel caso in cui la persona segnalante ricopra la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria per i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in virtù del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p..

8.2 Segnalazioni esterne

Il whistleblower può utilizzare il canale di **segnalazione esterna**, attivato presso l'ANAC (https://whistleblowing.anticorruzione.it), **solo in presenza di almeno una delle condizioni** di seguito riportate:

- il canale di segnalazione attivato dalla Società non è conforme con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità segnalante e del segnalato;
- il RPCT della Società non ha dato seguito ad una segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- ha fondati motivi per ritenere che non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione trasmessa al RPCT oppure possa determinarsi un rischio di ritorsione a seguito di segnalazione interna;
- ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

8.3 Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché, il soggetto che la effettua, possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.
La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui il RPCT non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione sul canale interno e/o esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

8.4 Denuncia

Il decreto n. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Art. 9 – Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere circostanziata, dettagliata e completa per consentire al RPCT di svolgere le opportune verifiche e dare efficace seguito alla stessa. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi minimi:

a) le generalità del segnalante, con l'indicazione di dati di contatto;
b) una esaustiva descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) circostanze di tempo e di luogo ove si sono svolti i fatti oggetto di segnalazione;
d) le generalità della persona cui attribuire i fatti segnalati o comunque le informazioni che consentano di identificare detta persona;
e) se conosciuti, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
f) ogni altra informazione e documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati a supporto di quanto riportato.

La segnalazione trasmessa al RPCT e priva delle generalità della persona segnalante è considerata anonima e verrà trattata alla stregua di segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari tali da consentire la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle medesime a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.

Art. 10 – Ricezione delle segnalazioni

La persona segnalante ha facoltà di effettuare la segnalazione in forma scritta o in forma orale, in conformità all'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023.
La segnalazione in forma scritta è effettuabile tramite una piattaforma web aziendale, mentre la segnalazione in forma orale può essere effettuata mediante incontro diretto con il RPCT, prenotando l'appuntamento attraverso una linea telefonica dedicata. La segnalazione sarà raccolta ed inserita nella piattaforma web di cui sopra e sarà fornito al segnalante il codice univoco riservato per tracciare l'esito della segnalazione attraverso la medesima piattaforma. In caso di richiesta di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Su richiesta, l'incontro può avvenire in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali della Società, al fine di garantire la massima riservatezza

La segnalazione effettuata tramite la piattaforma web offerta da "Transparency International Italia" (basata su codice open source GlobaLeaks) consiste nella compilazione di un modulo informatico all'indirizzo https://grottedicastellana.whistleblowing.it. Una volta inviata la segnalazione, la piattaforma genererà un codice "identificativo univoco" o "key code" di 16 cifre che la persona segnalante dovrà utilizzare per poter accedere alla segnalazione, allegare eventuali evidenze documentali, conoscere i riscontri forniti dal RPCT e dialogare con quest'ultimo.

Alle segnalazioni è attribuito un codice progressivo univoco, che verrà utilizzato dal RPCT e dai soggetti autorizzati e coinvolti nelle fasi procedimentali quale elemento identificativo delle stesse, così da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
Il whistleblower e i soggetti tutelati possono richiedere agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco istituto presso l'ANAC, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona segnalata,

sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 18 del D.lgs. n. 24/2023).

Art. 11 – Compiti dell'Ufficio anticorruzione

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT ed eventuali soggetti autorizzati, svolgono le seguenti attività per il tramite della piattaforma web aziendale dedicata al whistleblower:

a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico.

Art. 12 – Esame preliminare delle segnalazioni

Il RPCT procede con un esame preliminare della segnalazione per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
Il RPCT può dichiarare inammissibile la segnalazione e procedere con l'archiviazione nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste nell'art. 6 del presente Regolamento;
b) manifesta mancanza di interesse pubblico o di interesse all'integrità della Società;
c) mancanza di dati e informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione indicati all'articolo 9 del presente Regolamento;
d) manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
e) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
f) contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
g) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione.

Nei casi di cui alle lett. c) ed f) qualora i fatti dichiarati non siano adeguatamente circostanziati, il RPCT può richiedere alla persona segnalante opportune integrazioni, assegnando un termine per provvedervi.
Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT archivia la medesima per manifesta incompetenza e provvede a trasmetterla alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

I criteri utilizzati dal RPCT per valutare la sussistenza o meno della ipotesi di cui alla lett. b) attengono a:
a) rilevanza della violazione in ordine all'interesse pubblico o all'integrità della Società;
b) buona fede nella segnalazione, presunta fino a prova contraria;
c) ragionevolezza della convinzione del segnalante circa l'esistenza (o il rischio) di fatti illegittimi o illeciti.

All'esito delle valutazioni preliminari il RPCT comunica al segnalante:

- l'archiviazione della segnalazione, dandone motivazione;
- l'avvio dell'istruttoria, per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Art. 13 – Istruttoria della segnalazione

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'attività di verifica e analisi (istruttoria) delle presunte violazioni segnalate, al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati ed eventualmente le misure da adottare.

Per esigenze istruttorie, il RPCT può:

a) effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale della persona segnalante e di altre persone (indicate dal segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati.
b) sentire la persona coinvolta, anche su sua richiesta, e richiedere osservazioni scritte e documenti;
c) coinvolgere soggetti afferenti a servizi e/o strutture aziendali, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione, fornendo quanto richiesto dal RPCT (es. evidenze documentali, relazioni, ecc.) al fine di assicurare un'efficace e celere attività di verifica dei fatti segnalati; le richieste dovranno essere evase entro il termine assegnato dal RPCT, ove compatibile con la natura delle verifiche da effettuare.

Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT potrà condividere il contenuto della segnalazione con i soggetti di cui alla lettera c) del comma precedente, nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste (es. estratti del contenuto della segnalazione, informazioni in essa contenute, ecc.).
Il RPCT può essere coadiuvato da un collaboratore individuato in ragione di specifiche competenze in relazione alle esigenze istruttorie.
Per la gestione delle segnalazioni effettuate in forma scritta attraverso la piattaforma web aziendale, il RPCT assume i ruoli di amministratore e ricevente. Di seguito una specifica descrizione dei ruoli:

- Amministratore: l'utente che imposta e gestisce la Piattaforma di segnalazione;
- Ricevente: l'utente abilitato ad accedere alle informazioni contenute nelle segnalazioni dei whistleblowers e a comunicare con essi tramite la Piattaforma.

Art. 14 – Chiusura delle segnalazioni

Il RPCT, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede a dare riscontro alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.

Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione. Qualora, invece, il RPCT ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, in relazione alla natura e tipologia della violazione, provvederà a:

a) informare il Presidente per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutelare l'interesse e l'integrità della Società;
b) comunicare l'esito dell'attività istruttoria, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e di eventuali terzi tutelati, al Responsabile dell'Ufficio di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i seguiti di competenza;
c) comunicare all'ufficio competente l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario, estratti della segnalazione;
e) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione whistleblowing. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce l'identità del segnalante;
f) adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari atti amministrativi per il pieno ripristino della legalità;
g) aggiornare, laddove si ritenga necessario, il Registro dei Rischi sulla piattaforma web dedicata al monitoraggio semestrale delle misure anticorruttive, con la collaborazione del Responsabile del relativo processo/attività, effettuando un'analisi o una rivalutazione dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuando i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione.

Art. 15 – Tutela delle persone diverse dal segnalante

I seguenti soggetti godono delle misure di protezione per le ritorsioni alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023:

- il **facilitatore,** ovvero il soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante che fornisce consulenza e sostegno a quest'ultimo nel processo di segnalazione. Il facilitatore gode delle medesime garanzie di riservatezza del segnalante ed è tenuto a non divulgare le notizie apprese dal segnalante;
- le **persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante** e che sono legate con quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i **colleghi di lavoro** con rapporto abituale e corrente con il segnalante, ovvero quei colleghi che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e che intrattengono con quest'ultimo un rapporto continuativo, sistematico e presente;
- gli **enti di proprietà del segnalante**, ricomprendendo sia quelli in cui il segnalante è titolare di un ente in via esclusiva sia in compartecipazione maggioritaria con terzi;
- gli **enti presso i quali il segnalante lavora** pur non essendone proprietario;
- gli **enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante**, ovvero enti con i quali l'amministrazione di appartenenza del segnalante ha sviluppato rapporti di collaborazione, accordi, scambi e confronti;
- i **segnalanti anonimi** se sono stati identificati e hanno subito ritorsioni.

Art. 16 – Tutela della riservatezza

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n. 24/2023, in modo da garantire la tutela dei diritti e delle libertà del segnalante, della persona cui sono riferiti i fatti segnalati, del facilitatore e della persona menzionata nella segnalazione.
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La piattaforma web aziendale dedicata al whistleblower, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT (o suoi collaboratori espressamente autorizzati), utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata. Ogni accesso all'applicativo da parte del RPCT o soggetti autorizzati dell'Ufficio Anticorruzione, è automaticamente registrato e tracciato dal sistema.
Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza anche quando la segnalazione viene effettuata mediante un incontro diretto.

La segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013. A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il soggetto coinvolto nella segnalazione, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dalla Società, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento, e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati, ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) 2016/679. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al segnalante, in qualità di interessato, le informazioni sul trattamento dei dati personali dallo stesso resi e conferiti al fine di segnalare condotte illecite,

mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella sezione “Società Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/segnalazioni di condotte illecite - whistleblowing”.

Art. 17 – Protezione dalle ritorsioni

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Il divieto di ritorsione si applica anche ai soggetti indicati all’articolo 5 del presente Regolamento.

A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, graduale e progressivo svuotamento delle mansioni, cambiamento
- del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
- sospensione della formazione o restrizione dell’accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- mancata ingiustificata effettuazione di valutazioni utili per la progressione economica;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto.
- annullamento di una licenza o di un permesso;

- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il segnalante e le persone di cui all'articolo 5 qualora ritengano di aver subito ritorsioni, possono comunicarle all'ANAC, secondo le modalità da questa previste.

Il whistleblower e le persone di cui all'articolo 5 possono richiedere, tra le altre, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulla protezione dalle ritorsioni agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco istituito presso l'ANAC.
Il segnalante e le persone di cui all'articolo 5 possono inoltre ottenere tutela dinanzi all'Autorità giudiziaria, la quale può adottare, anche provvisoriamente, tutte quelle misure necessarie a tutelare la situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi. Le condotte o gli atti ritorsivi si presumono siano stati posti in essere a causa della segnalazione. È a carico di colui che ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni ritorsivi nei confronti della persona segnalante dimostrare che gli stessi siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Qualora la persona segnalante abbia presentato una richiesta risarcitoria e dimostri di aver effettuato una segnalazione ai sensi del presente protocollo e di aver subito un danno, si presume che quest'ultimo sia conseguenza della segnalazione, salvo prova contraria.

In caso di accertata adozione di condotte o atti ritorsivi, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha commesso tali ritorsioni una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Affinché possano applicarsi le tutele di cui al presente articolo il segnalante deve aver effettuato la segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023 e al momento della segnalazione doveva avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

Art. 18 – Limitazione delle responsabilità

La persona segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto (escluso il segreto professionale forense e medico);
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta nella segnalazione;

mediante apposita segnalazione presentata ai sensi del D.lgs. 24/2023 e secondo le modalità previste dal presente Regolamento non è punibile e non incorre in altre ulteriori responsabilità, anche di natura civile o amministrativa se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

Le rivelazioni effettuate dal segnalante costituiscono giusta causa di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.) e il segnalante non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità,

anche di natura civile o amministrativa, se l'acquisizione alle informazioni sulle violazioni o l'accesso alle stesse e i comportamenti, gli atti o le omissioni compiuti sono collegate alla segnalazione e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 19 – Divieto di rinunce e transazioni

L'art. 22 del D.lgs. n. 24/2023 vieta gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali, aventi ad oggetto il diritto di effettuare le segnalazioni e/o le tutele previste dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023, salvo quelle sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative, sindacali).

Art. 20 – Responsabilità del segnalante

Nel caso la segnalazione risulti priva di fondamento e il RPCT reputi che la segnalazione sia stata deliberatamente inoltrata a fini diffamatori e/o calunniatori, saranno valutate le opportune azioni di responsabilità disciplinare o penale per dolo o colpa nei confronti della persona segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della dichiarazione.

Qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele da condotte o atti ritorsioni subiti non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

La garanzia rispetto al godimento delle tutele è quindi strettamente collegata alla buona fede della persona segnalante, da intendersi come assenza di volontà di rendere informazioni false con dolo o colpa, che cessa solo in presenza di un'eventuale sentenza di primo grado (in sede penale o civile) sfavorevole alla persona segnalante.

L'ANAC applica al segnalante una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della medesima per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che il segnalante sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità disciplinare forme di abuso quali, ad esempio, segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento. In tal caso, venendo meno il diritto all'anonimato del segnalante, si provvederà ad informare il segnalato per eventuali conseguenti azioni da intraprendersi.

Le tutele di whistleblowing non operano nei riguardi della persona segnalante che viola la legge allo scopo di reperire informazioni, indizi o prove di presunti illeciti commessi sul luogo di lavoro.

Art. 21 – Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione

Nei limiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gestione delle segnalazioni di cui al presente regolamento, tutte le informazioni e/o i dati acquisiti nel corso delle attività di gestione della segnalazione sono tutelati dal segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia agli organi preposti interni o all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il RPCT e i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al rispetto dei doveri di comportamento previsti nel Codice di comportamento aziendale e all'osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e delle istruzioni di carattere generale impartiti dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

La violazione degli obblighi e dei doveri di cui al presente articolo da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione e di coloro possono conoscere la segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e all'articolo 18 del presente Regolamento, comporta per i responsabili l'applicazione da parte dell'ANAC di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

In caso di mancato svolgimento da parte del RPCT delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, l'ANAC applica al RPCT una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Art. 22 – Protezione dei dati personali

La Società, per il tramite del personale autorizzato e del RPCT, nell'ambito della gestione delle segnalazioni di illecito, raccoglie e tratta i dati personali nel rispetto delle seguenti misure di garanzia e dei principi applicabili al trattamento dei dati, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679:

a) I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) I dati personali sono raccolti solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni («limitazione della finalità»);

c) I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo, il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;

d) I dati personali raccolti sono esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione («esattezza»);

e) I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e

comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»);

f) Il trattamento dei dati personali è effettuato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità, disponibilità e riservatezza»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate;

g) Il modello di gestione delle segnalazioni è implementato in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti;

h) E' condotta, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche ed organizzative di sicurezza;

i) E' resa ai segnalanti, un'informativa sul trattamento dei dati personali, mediante la pubblicazione di documenti informativi tramite il sito web istituzionale e la piattaforma web dedicata. Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc.

j) E' assicurato l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

k) E' garantito il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante, sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni;

l) E' garantito il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

Art. 23 – Tempi di conservazione delle segnalazioni

In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati

contenuti nella segnalazione e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La conservazione delle segnalazioni effettuate con modulo informatico è gestita dalla piattaforma web dedicata, conforme ai requisiti di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il verbale redatto a seguito di incontro tra la persona segnalante e il RPCT e l'eventuale documentazione consegnata, sono conservate in un archivio, detenuto dal RPCT, con adeguate misure di sicurezza fisica.

Art. 24 – Segnalazioni non conformi

Le segnalazioni anonime anche se segnalate attraverso il canale interno e circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie. Saranno quindi trasmesse dal RPCT al Presidente per le valutazioni di merito.

Saranno, ad ogni buon conto, registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre 5 anni dalla ricezione in modo da essere rintracciate qualora il segnalante, che ha subito ritorsioni, sia successivamente identificato e richieda le tutele previste dal d. lgs. n. 24/2023, nonché nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo dell'art. 16, comma 4 del D. lgs. n. 24/2023.
Le segnalazioni anonime, non adeguatamente circostanziate e documentate, saranno archiviate. Le segnalazioni che sono estranee alla tutela del whistleblower, presentate attraverso il canale dedicato al whistleblowing, non sono oggetto del presente regolamento.

La segnalazione presentata, con mezzi diversi da quelli regolamentati, ad un soggetto diverso dal RPCT, viene trasmessa con obbligo alla riservatezza, entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, allo stesso RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 25 – Formazione e sensibilizzazione

La Società assicura a tutto il personale dipendente la partecipazione a sessioni formative ed iniziative di sensibilizzazione in materia di whistleblowing, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento. Gli altri soggetti equiparati ai dipendenti, a cui si applica l'istituto del whistleblowing, vengono a conoscenza del presente Regolamento tramite pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale.

Art. 26 – Sanzioni ANAC

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

Dalla data di adozione formale del presente Regolamento, perde di efficacia la precedente regolamentazione in materia di whistleblowing.

Il Regolamento, cui sarà garantita la più ampia diffusione, è pubblicato sul sito internet istituzionale della Società, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/prevenzione della corruzione".

Art. 27 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di whistleblowing.

Fonti normative

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. - “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm. - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - RGPD);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. - “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato dall’ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.